



COMUNE DI FORINO

PROVINCIA DI AVELLINO

Prot. n. 3328

ORDINANZA SINDACALE N. 32 del 05/07/2018

OGGETTO: STATO DI GRAVE PERICOLOSITÀ PER GLI INCENDI BOSCHIVI - ANNO 2018.

IL SINDACO

VISTO

- il Decreto Dirigenziale Regione Campania nr. 156 del 19/06/2018 "Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi anno 2018" che individua quale periodo sottoposto al regime della grave pericolosità per gli incendi l'intervallo di tempo dal 15 Giugno al 30 settembre 2018, con conseguente divieto assoluto di bruciatura di vegetali in tale periodo;
- la legge 21.11.2000 nr. 353 legge quadro in materia di incendi boschivi;
- il Decreto Legge del 24/06/2014 n. 91, convertito in legge 11/08/2014 n. 116, che all' art. 14, comma 8b ha esplicitamente vietato la combustione di residui vegetali nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi;
- la legge n. 6 del 06/02/2014, recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate;
- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- il D.lgs. 152/2006 -T.U. Ambiente;
- la Legge n. 116 dell'11 agosto 2014, art 14, c. 8;
- il piano regionale di Previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi 2018/2020 approvato con DGR 358 del 12/06/2018.

CONSIDERATO

- che è prassi anche nel nostro territorio provvedere alla pulitura o sistemazione di fondi agricoli, giardini, spazi a verde privato, aie ecc. mediante l'accensione dei residui vegetali derivanti da tale lavorazione;
- che tale operazione, nei casi di vicinanza con i centri urbani e comunque di abitazioni di terzi, può essere fonte di disagi e pregiudizi;

RITENUTO doveroso dover regolamentare tali attività;

ORDINA

Il divieto assoluto di bruciatura di vegetali, loro residui o altri materiali connessi all'esercizio delle attività agricole, anche se incolti, degli orti, parchi e giardini pubblici e privati, nonché la combustione di residui vegetali forestali nel periodo temporale **15 Giugno al 30 Settembre 2018**.

Al di fuori di tale periodo, la bruciatura dei residui vegetali derivanti da sfalci, potature o ripuliture in genere, effettuate in loco e comunque in aree a distanza non inferiore a mt. 50 dai boschi, deve essere effettuata in modo tale da non arrecare molestia e/o disturbo alle persone e quindi in conformità delle sotto elencate modalità:

- a) Il materiale dovrà essere raccolto in piccoli mucchi ed in quantità complessiva giornaliera non superiore a 3 metri steri (3mc) per ettaro, ed andrà bruciato con le opportune cautele su apposite radure predisposte nell'ambito del terreno;
- b) Su ogni fondo il numero dei cumuli da bruciare, di esclusivo materiale vegetale, non potrà essere superiore a cinque;
- c) I cumuli da accendere dovranno essere approntati il più lontano possibile, e comunque ad almeno mt. 100 da abitazioni di terzi, in modo da non arrecare disagio al vicinato e ad almeno mt. 30 da strade pubbliche;
- d) Gli orari consentiti per l'accensione dei cumuli vegetali sono:

Dalle ore 10.00 alle ore 15.00 di tutti i giorni escluso la Domenica e Festivi

- e) Alla scadenza dell'orario consentito, tutti i cumuli ancora fumanti dovranno essere spenti; non è consentito che i cumuli restino ancora fumanti dopo predetto orario.
- f) E' obbligatoria la presenza di personale capace a tali lavori durante tutte le operazioni di bruciatura, al momento di eventuale allontanamento dal luogo tutti i cumuli dovranno risultare spenti e non fumanti.
- g) Nei casi in cui ci sia la presenza di abitazioni e/o similari più vicine rispetto alle distanze di mt. 100 di cui al punto c), i residui vegetali agricoli anche di piccoli orti e giardini non possono essere bruciati ma dovranno bensì essere interrati o coperti per favorire il compostaggio.

Inoltre ai fini della prevenzione degli incendi lungo le strade, nelle campagne e nei boschi

SI RICHIAMA L'ATTENZIONE:

- sul divieto di gettare dai veicoli in movimento mozziconi di sigaretta ex art. 15 C.d.S.;
- sulla necessità che i proprietari o detentori delle aree boscate provvedano al decespugliamento laterale ai boschi (lungo il perimetro di aree boscate, va creata una fascia di rispetto, priva di vegetazione, tale da ritardare o impedire il propagarsi degli incendi);
- sull'obbligo per i concessionari di impianti esterni di GPL e gasolio, in serbatoi fissi, per uso domestico e commerciale, di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 6,00, fatte salve disposizioni che impongono maggiori distanze;
- sul rispetto di tutte le ulteriori normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia;
- sull'obbligo posto a carico di chiunque abbia notizia di un incendio nelle campagne e nei boschi di darne immediato avviso al Comando di Polizia Municipale, alla Sala Operativa unificata permanente Provinciale di Avellino tel. 0825 765670, ai carabinieri Forestali (tel. 1515), ai Vigili del Fuoco (tel. 115), all'Arma dei Carabinieri (tel. 112) 0825 761055 - Polizia Municipale comunque a qualsiasi altra forza dell'ordine.

Le infrazioni alla presente Ordinanza, salvo i casi previsti dal Codice Penale e le specifiche sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di Legge, sono sanzionate in caso di violazione dei divieti posti con il presente atto con una sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

Il controllo circa l'osservanza della presente Ordinanza è demandata agli organi di vigilanza preposti ai sensi della normativa vigente.

Si avverte che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:

- entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e nei modi previsti dal D.lgs. 02/07/2010 n. 104;
- entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.

La presente Ordinanza viene trasmessa al Comando Polizia Municipale, alla Stazione Carabinieri - Forestale di Forino competente per territorio, ai Comandi Stazione Carabinieri competenti per territorio, al Settore Ambiente e Manutenzione dell'Ente e viene resa nota alla cittadinanza mediante affissione, comunicati stampa e pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito Web del Comune.

Dalla Residenza Municipale, 5 luglio 2018

IL SINDACO
Dott. Antonio Olivieri